

La storia costituzionale: un *Sabir* per marinai

MASSIMILIANO GREGORIO

1. *A che punto siamo?*

Qual è lo stato dell'arte degli studi – e dunque anche dell'insegnamento – della storia costituzionale? Negli scorsi decenni la disciplina – fingiamo per un momento che non sia necessario definirne i contorni – è fiorita vivendo una straordinaria età dell'oro, grazie al contributo di molti importanti Maestri. Alcuni di questi, troppi a dire il vero, ci hanno però di recente lasciato: Michael Stolleis se ne è andato nel 2021 e l'anno successivo, *annus horribilis* per i nostri studi, si è portato via, nel giro di una sola estate, Paolo Grossi, Maurizio Fioravanti e Bartolomé “Pipo” Claveró. È quindi naturale avvertire un certo senso di smarrimento, persino di orfanità. Ma se il venir meno di tante voci autorevoli ha purtroppo ristretto il campo degli interlocutori all'interno della disciplina, anche il dialogo con l'esterno sembra segnare, in questi anni, una fase di riflusso. Dall'unica prospettiva che sono in grado di offrire, ossia quella del giurista, posso dire che

negli ultimi anni anche il colloquio con i colleghi di diritto positivo attraversa una fase di minore vivacità. Ciò è imputabile soprattutto all'irrompere di nuove tematiche che hanno catalizzato l'attenzione di molti studiosi, soprattutto i più giovani, di diritto costituzionale: quelle imposte cioè dall'avvento della società digitale e dell'intelligenza artificiale. Non si tratta naturalmente di ridimensionare la portata di tali trasformazioni, né di dubitare della validità scientifica di questi nuovi indirizzi di ricerca, quanto piuttosto di prendere atto dei caratteri del momento attuale, consapevoli – al tempo stesso – della sua possibile, financo prevedibile, transitorietà¹. Del resto, gli studiosi di diritto costituzionale, originariamente un po' restii a concedere a colleghi provenienti da altri ambiti disciplinari il biglietto di ingresso necessario ad accedere al territorio della storia costituzionale, hanno ormai da tempo compreso la ricchezza che proviene dal confronto con altre impostazioni metodologiche e altri patrimoni di conoscenze.

2. *Di cosa parliamo quando parliamo di storia costituzionale? In dialogo con Maurizio Fioravanti*

Si è appena descritta la storia costituzionale come un territorio; è questa infatti la metafora più comune con la quale si è soliti approcciare la questione, quanto mai annosa, della definizione della materia. Ma il problema, a dire il vero, risulta mal impostato sin dalla partenza. Perché l'etimo del verbo definire, come è noto, richiama per l'appunto l'idea di apporre *finis*, ossia confini, steccati. Del resto, l'utilità dell'espressione verbale si rivela soprattutto nella sua capacità di agire per differenza, di escludere; perché l'apposizione di frontiere definite risponde precipuamente alla logica dell'espungere dal campo che si intende delimitare tutto quanto si ritiene non debba entrarvi. È del tutto evidente che, procedendo su questo piano, ogni tentativo di definire la storia costituzionale è destinato a fragorosi fallimenti. Perché questa nostra materia – come aveva ben preconizzato anni fa Maurizio Fioravanti, intervenendo proprio sulle colonne di questa rivista² – non si lascia descrivere nell'immagine del territorio circoscritto, caratterizzato magari da un senso profondo e ben definito di identità sviluppato da coloro che lo abitano. Somiglia invece di più ad un «terreno d'incontro», frequentato da «una straordinaria pluralità di soggetti, provenienti da terre diverse, che non sono arrivati lì per omologarsi, per fondare una nuova comunità»³. Vale la pena ripartire da qui per riflettere sulla storia costituzionale, perché la citazione ci mette di fronte a due importanti verità. Che la storia costituzionale sia un terreno sul quale si incontrano

studiosi provenienti da differenti ambiti disciplinari è considerazione, infatti, tutto sommato piana: la stessa variegata ed ampia composizione del parterre di contributori a questa discussione lo dimostra appieno. Si tratta peraltro anche di uno degli elementi di maggior fascino di questo nostro campo di indagine, nel quale giuristi (storici, filosofi o giuristi di diritto positivo che siano), storici della politica e del pensiero politico, filosofi, economisti possono dialogare su temi comuni senza correre il rischio di perdere la propria identità disciplinare. Si giunge così alla seconda considerazione: i viandanti che frequentano il territorio della storia costituzionale non sono giunti lì per darsi una nuova identità; ognuno di loro ne possiede già una propria e non ha nessuna intenzione di perderla. Né sarebbe questo, del resto, un esito auspicabile, giacché condurrebbe ad omologare le diversità di approccio e quindi ad impoverire la ricchezza della riflessione, con conseguente smarrimento di uno degli elementi più attrattivi della storia costituzionale.

Tuttavia queste verità nascondono anche un aspetto decisamente problematico. Perché se un campo disciplinare non è delimitabile con sufficiente chiarezza e l'identità di coloro che lo frequentano è necessariamente disomogenea, si pone con urgenza una questione: di cosa parliamo allora quando parliamo di storia costituzionale? Il rischio evidente è che ogni ricerca – e dunque nessuna ricerca – possa essere ricondotta a tale ambito. L'esperienza ci insegna però che così non è. Anzitutto il fatto che molti studiosi di provenienza diversa si siano qui ritrovati a discutere del problema costituisce di per sé una presunzione di esistenza del cam-

po di indagine. Ma riallacciando ancora il dialogo con Fioravanti, ci si può spingere anche più in là, fino ad ipotizzare l'esistenza di un *quid* che caratterizzerebbe la materia. «Può darsi» – diceva Fioravanti – «che in un volume esplicitamente dedicato alla storia costituzionale di un certo paese non vi sia neanche un grammo di storia costituzionale [...] E può darsi invece che in una monografia di diritto pubblico, o di diritto privato, o magari nella storia di un certo territorio, vi sia in senso pieno ed autentico storia costituzionale»⁴. Tentiamo allora di metterci sulle tracce di questo *quid*, distinguendo il profilo sostanziale della disciplina dall'identità di chi la frequenta.

Cominciando dal primo aspetto, se non possiamo porci nell'ottica della *definizione* – che abbiamo appurato essere un vicolo cieco – possiamo provare a battere la strada dell'*evidenziazione*. Anche in questo caso è l'etimologia ad illuminare nuove prospettive, perché evidenziare significa mettere in risalto cioè che visibile, con conseguente invito a concentrarci più su quanto tangibilmente ci accomuna che su quanto è idoneo ad escludere e a differenziare. Ma cosa accomuna i viandanti che frequentano quel luogo indefinito che chiamiamo storia costituzionale? La più semplice risposta possibile è che li accomuni un interesse per la costituzione, ma si tratta di una risposta destinata unicamente a spostare il problema, perché ci impone di interrogarci su cosa sia la costituzione; e rispondere a questa domanda è tutt'altro che agevole, visto che il concetto ha cambiato significato più volte nel corso dei secoli. L'idea di costituzione ottocentesca, ad esempio, ben cristallizzata in una celeberrima definizione di Ge-

org Jellinek, è assai diversa da quella che aveva in mente Hugo Preuss quando contribuiva a progettare la *Weimarer Reichsverfassung* del 1919. Così come si trovano agli antipodi la concezione di Kelsen e quella di Schmitt, entrambe peraltro assai distanti dagli esiti del costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra. E tutta questa grande varietà emerge in meno di un secolo di storia costituzionale dell'Europa continentale che, naturalmente, rappresenta solo una piccolissima per quanto densa porzione spazio-temporale del campo di indagine dello storico della costituzione. Come uscire dunque dall'impasse? Visto che nei momenti di maggiore difficoltà lo studioso trova spesso conforto nell'*auctoritas* dei Maestri, suggerirei di proseguire il dialogo con Fioravanti riprendendo un suo noto e fortunatissimo volumetto, intitolato per l'appunto *Costituzione*, che scrisse per la celebre collana de il Mulino dedicata al *Lessico della Politica*. Dovendo approcciare il tema in un intervallo temporale che spaziava dalla Grecia antica al secolo XX, l'autore avvertì evidentemente il bisogno di dichiarare nella *Prefazione* che idea di costituzione potesse accomunare una tale varietà di esperienze diversissime tra loro. La proposta che egli fece al lettore fu quella – generalissima – di intendere per costituzione il complessivo «ordinamento generale dei rapporti sociali e politici»⁵. Di solito quella definizione non colpisce l'attenzione perché, essendo volutamente amplissima, viene spontaneo rubricarla per ciò che in fondo essa è: ossia una necessaria premessa logico-argomentativa ad un ragionamento che non si è ancora dipanato. Ma ad uno sguardo più attento potrebbe fornire qualche interessante suggerimento ai poveri vian-

danti che, vagando sul terreno della storia costituzionale, finissero per interrogarsi su dove si trovino. Ciò è possibile però, a patto di non focalizzare tanto l'attenzione sugli aggettivi che accompagnano il sostantivo *rapporti*, quanto invece sull'altro ben più pregnante sostantivo, quello cioè di *ordinamento*, capace di illuminare prospettive decisamente più interessanti. Per nostra sfortuna, però, occorre precisare che anche il concetto di ordinamento risulta straordinariamente polisemico; giacché molte teorie ordinamentali sono state elaborate, giungendo ad esiti assai distanti tra loro. Se ad esempio ci affidassimo al concetto di ordinamento elaborato da Hans Kelsen, che lo identificava con l'insieme delle norme di diritto positivo, dovremmo necessariamente concludere che la storia costituzionale coincide con la storia delle costituzioni positive e che gli unici attori titolati a dibattere di storia costituzionale siano dunque i giuristi. Per fortuna il positivismo giuridico è stato, negli anni, ampiamente superato e al riduzionismo normativistico kelseniano preferiamo la teoria ordinamentale di Santi Romano, che dimostrò chiaramente come un ordinamento sia qualcosa di molto più ampio e complesso delle norme che lo innervano. Il fatto però che neppure Romano ritenesse di poter prescindere da esse ci fornisce quantomeno una indicazione minima di contenuto. Perché se la costituzione è un ordinamento, è vero che essa non è in alcun modo riducibile alle sole norme che lo compongono, ma è altrettanto vero che di queste non si può tuttavia fare a meno. Quanto preme sottolineare, cioè, è che ogni attività ordinante presuppone uno scopo regolamentare, presuppone un dare (o un rinvenire o

un sistematizzare) norme. Queste ultime possono provenire dallo Stato, ma possono anche scaturire – e anzi più spesso scaturiscono – da una prassi, da una consuetudine, ovvero da un comportamento nel quale gli attori sociali coinvolti si riconoscono e al quale spontaneamente si adeguano perché vi trovano convenienza. Solo che, come Santi Romano aveva ben inteso, l'insieme di quelle norme non esaurisce ancora l'idea di ordinamento; perché ad esse sono sottesi valori e principi che ne informano la *ratio*; e vi è poi una dimensione organizzativa, che condiziona ampiamente sia l'efficacia, sia i risultati dell'attività ordinamentale. Insomma: se Romano ci ha mostrato che il diritto proviene direttamente dall'autorganizzazione della società, allora il terreno della costituzione – in senso materiale avrebbe detto Costantino Mortati – è identificabile in quel continuo movimento che porta gli attori politici e sociali a ridefinire i loro rapporti, a darsi dei fini e a predisporre gli strumenti adeguati per perseguirli, in un quadro che garantisca quella necessaria patente di stabilità normatività indispensabile a proiettare queste relazioni in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Se accediamo ad un'idea di costituzione come quella appena descritta, diviene allora possibile immaginare quale debba essere l'oggetto di studio della storia costituzionale, il cui compito pare dunque quello di ricostruire criticamente tutte le vicende e la varietà delle dinamiche (istituzionali, dottrinali, culturali, politiche, sociali, economiche, sociologiche o filosofiche) che incidono sui processi appena descritti. Potrebbe apparire una descrizione ancora troppo vaga, troppo ampia;

ma in verità essa individua al contrario un contenuto minimo. È la nostra materia infatti che pretende ampiezza, che chiede ai suoi interpreti la disponibilità ad uscire dai familiari confini disciplinari per intraprendere viaggi dall'itinerario sghembo. Solo per fare un esempio, dettato dalla personalissima esperienza di chi scrive e si è dedicato a lungo a ricostruire le dottrine costituzionali del partito politico, mai quell'obiettivo sarebbe stato raggiungibile, ammesso sia stato raggiunto, senza esercitare uno sforzo di comprensione dei processi di trasformazione sociali e politici che hanno influito sul modo di pensare i partiti e, soprattutto, sul modo con il quale i partiti si sono autorappresentati.

3. *Un Sabir per gli studiosi di storia costituzionale*

È in questo senso che ci pare vadano interpretate le affermazioni di Maurizio Fioravanti quando diceva che i viandanti che si incontrano sul terreno della storia costituzionale sono accomunati da un senso di insoddisfazione, da un condiviso bisogno di superare i rispettivi steccati disciplinari per ibridare il proprio sapere e arricchirlo con quelli altrui: «è come se ogni generazione di studiosi» – notava – «producesse all'interno dei campi disciplinari codificati una quota di spiriti insoddisfatti, se non proprio ribelli, o comunque maggiormente disponibili all'avventura, alla innovazione. Tra questi si sviluppa la prospettiva della storia costituzionale»⁶. È importante sottolineare questo aspetto, anche solo per precisare che il contributo dei vari settori disciplinari alla storia

costituzionale è egualmente fondamentale. Nell'evidenziare, come si è fatto, l'inevitabile ricaduta di tutte queste riflessioni su un piano giuridico-ordinamentale, non deve infatti leggersi un tentativo di colonizzazione della materia da parte dei giuristi. Ammesso – e non concesso – infatti che le categorie del diritto bastino a loro stesse anche solo nell'interpretazione delle norme giuridiche propriamente intese, è proprio l'idea di ricostruire il campo della storia costituzionale piantandovi bandiere che pare privo di senso. Per non incappare dunque nella tentazione di dibattere quale ambito disciplinare sia più indispensabile di altri nel contribuire alla costruzione del nostro campo di indagine, può risultare allora utile cambiare prospettiva, spostando cioè l'attenzione dagli statuti disciplinari di provenienza dei nostri viandanti – per continuare ad usare la metafora di Fioravanti – al linguaggio da essi parlato. Anzi, a ben vedere, potremmo anche pensare di aggiornare e modificare la metafora. Perché il nostro caso, in fondo, più che ai viandanti che si incontrano per terra, sembra somigliare maggiormente a quello dei popoli marinaresechi che, pur abitando su diverse sponde e parlando idiomi differenti, hanno in comune proprio il fatto di viaggiare per lo stesso mare: condividendo le competenze necessarie a farlo e, al tempo stesso, la magia e i pericoli che esso sempre porta con sé. Nel corso della storia è capitato che questi popoli, per meglio gestire le relazioni reciproche senza però rinunciare alla propria identità, finissero per mettere a punto degli idiomi ibridi, dei *pidgin* per usare un termine caro ai linguisti. Uno di questi, il *Sabir* (o per meglio dire, secondo la formula usata dalla migliore dottri-

na, «la lingua franca barbaresca»⁷), nacque nell'area del Mediterraneo intorno al Cinquecento e continuò a diffondersi per oltre tre secoli, fino alla conquista francese dell'Algeria, avvenuta nel 1830. Nata nelle Repubbliche corsare di Tripoli, Algeri e Tunisi (la cosiddetta Barberia) dove i pirati si guadagnavano la propria amplissima autonomia di governo svolgendo la cosiddetta guerra di corsa⁸ per conto dell'Impero Ottomano, la lingua franca barbaresca – poi ribattezzata *Sabir* nel secolo XIX – si componeva in larga parte di vocaboli provenienti dai dialetti italiani, ma molte altre parole provenivano dallo spagnolo, dall'arabo, dal catalano, dal greco e dal turco. La comparsa di questa lingua – la cui ampia diffusione è testimoniata da frasi in lingua franca comparse persino in alcune commedie di Goldoni e di Molière – non si spiega solo con la necessità dei pirati barbareschi di comunicare con il resto delle popolazioni mediterranee, nemici e prigionieri in primis; perché lingue a disposizione ve n'erano in abbondanza, a partire dall'italiano, che mai come in quei secoli godeva di altissima reputazione. Il problema, per i pirati musulmani al soldo del Sultano ottomano, era piuttosto quello di non adottare la lingua (o una delle lingue) della cristianità. Per cui ne forgiarono un'altra che, se pure da quelle fortemente derivava, consentiva però loro di farsi intendere e, al tempo stesso, di non perdere né l'onore né la propria identità, sia culturale sia religiosa.

Se una morale si può trarre da questa affascinante vicenda, sulla quale ci si è forse sin troppo soffermati, è che quando persone provenienti da precise realtà identitarie si incontrano ed interagiscono – e ciò avviene, vale la pena ricordarlo,

perché evidentemente se ne avverte la necessità – interrogarsi sulla natura di quel dialogo muovendo dal punto di partenza, ossia dalle specifiche caratteristiche delle reciproche identità, conduce necessariamente ad un ragionamento tautologico. Molto più interessante è invece concentrare l'attenzione sugli strumenti che rendono quel dialogo possibile, primo tra tutti l'alfabeto comune adottato. Uscendo dalla metafora, possiamo dunque affermare che la ricchezza della storia costituzionale finirà per coincidere con la ricchezza del *Sabir* che sapremo mettere a punto, consapevoli peraltro che, sotto questo profilo, molta strada è già stata fatta. Agli inizi della mia carriera di giovane ricercatore, ricordo chiaramente di essermi trovato talvolta in imbarazzo quando, conversando con colleghi di discipline non giuridiche, faticavo molto a spiegare loro concetti e istituti giuridici che costituivano fondamentali presupposti logici del mio ragionamento. Era particolarmente viva, e altrettanto urticante, insomma, la sensazione di non riuscire ad intenderci e sarei pronto a scommettere che, con ogni probabilità, anche i miei interlocutori abbiano avvertito lo stesso disagio. Però io da quelle conversazioni ho imparato molto e, chissà, forse anche a quei miei colleghi è successa la stessa cosa. Oggi mi sentirei di dire che, tra i tanti studiosi che partecipano a questa odierna riflessione, il problema non si pone. Pur provenendo da diverse realtà disciplinari riusciamo perfettamente a comprenderci e ciò significa che il dialogo, aperto qualche decennio fa, ha già dato frutti importanti. Quando nel preparare la tesi di laurea mi confrontai per la prima volta con autori quali Paolo Pombeni o Raffaele Romanelli, sco-

prii con stupore che non solo le categorie giuridiche potevano essere perfettamente comprese anche da chi giurista di formazione non è, ma scoprii anche che tali categorie si arricchivano, nei saggi di quegli autori, di sfumature e di significati nuovi, difficili da reperire nelle riflessioni della dottrina giuridica. In fondo, questa, mi pare l'anima della storia costituzionale e anche la cifra fondamentale dello studioso che intende frequentarla: riuscire cioè ad imparare nuovi *Begriff*, appartenenti ad altri linguaggi, per poi accoglierli ed inserirli nel proprio, allo scopo di descrivere e di interpretare criticamente l'assetto ordinamentale della *res publica*, le sue trasformazioni e i processi che li hanno originati. Posta in questi termini, pertanto, l'appartenenza o meno a questo campo disciplinare si risolverebbe in una semplice – ma non per questo irrilevante – questione di reciproca comprensione: possiamo ascrivere alla storia costituzionale ogni riflessione sul tema capace di esprimersi e di farsi intendere anche al di fuori del proprio specialistico ambito disciplinare di provenienza.

4. *Del metodo e dell'insegnamento della storia costituzionale*

Corre l'obbligo, accingendoci a chiudere questa breve riflessione, di spendere almeno alcune parole su altre due importanti questioni emerse durante il seminario maceratese dello scorso anno che, di questa pubblicazione, costituì la premessa. Si tratta della questione della metodologia da adottare nello studio della storia costituzionale e, in seconda battuta, del-

la questione relativa all'insegnamento di quest'ultima. Sono due aspetti strettamente collegati l'uno con l'altro e che pertanto ben si prestano ad essere trattati assieme.

Sotto il primo profilo, in verità, molto si è già detto. Se la possibilità di individuare il campo della storia costituzionale passa infatti dalla messa a punto di una comune lingua franca, ciò presuppone anche l'esistenza di una disponibilità ad ibridare le proprie metodologie di indagine. Vi è però una questione che attraversa trasversalmente ogni lavoro di ricerca storiografica e che tende a riproporre, con una certa frequenza, una presunta dicotomia metodologica sulla quale vale la pena spendere qualche parola. Ci si riferisce al crinale che separerebbe chi predilige un lavoro di archivio, centrato sull'analisi delle fonti e chi preferisce invece un approccio maggiormente modellizzante, orientato a fornire quadri interpretativi d'insieme. Se non vado errato, nel seminario maceratese dello scorso anno, questa distinzione venne brillantemente sintetizzata nella formula dicotomica *filologi vs. filosofi*. La sintesi è brillante, ma la distinzione lo è molto meno. Perché è indubbio che essa possieda una sua capacità evocativa, ma non mi pare dotata di una altrettanto efficace capacità descrittiva. Quanto si intende affermare è che è tutto sommato semplice ascrivere questo o quel saggio al primo o al secondo indirizzo, perché, in base alla diversa sensibilità dell'autore, ogni lavoro è più portato ad evidenziare la parte filologica rispetto a quella filosofica, o viceversa. Ma si tratta per l'appunto di una diversità di accenti, di un peculiare e personalissimo bilanciamento che porta ad enfatizzare una

dimensione piuttosto che l'altra. Quanto però è importante sottolineare è che non ci troviamo di fronte a due differenti indirizzi metodologici; per il semplice motivo che nessuno dei due potrebbe bastare a sé stesso. Nessuna ricostruzione modellizzante potrebbe infatti fondarsi su qualcosa di diverso dalle fonti, pena il rischio di perdere ogni aggancio con la realtà e, con esso, probabilmente anche il carattere della scientificità. Ma d'altro canto neppure la più accurata attività di interpretazione delle fonti può bastare a sé stessa, pena questa volta il rischio di ridursi ad autoreferenziale sfoggio di erudizione. Se i modelli interpretativi non possono dunque essere elaborati se non partendo dalle fonti, l'interrogazione di queste ultime non può al tempo stesso esimersi dallo sfociare in un discorso significativo sul contesto.

Il motivo per cui si è scelto di affrontare questo tema in relazione all'insegnamento della materia è che se esiste un ambito capace di mettere in evidenza l'assoluta necessità di tenere assieme approccio filologico e approccio filosofico, quello è certamente lo spazio della didattica. Come è noto, l'incontro degli studenti con le fonti è un momento particolarmente delicato e denso di fascino. La fonte porta sempre con sé un alone di mistero; è un portale di accesso capace di condurre nelle profondità del tempo storico oggetto dell'indagine; e promette di svelare segreti a chi saprà interrogarla. Mai come in questo momento il docente assume il ruolo di mentore, essendo chiamato a fornire ai ragazzi il bagaglio di conoscenze necessario a svelare il mistero, permettendo così loro di confrontarsi criticamente con i processi storici. Una delle cose più im-

portanti (e forse anche più difficili) da insegnare in questo frangente è che interrogare le fonti non equivale però a risolvere un enigma. Il motivo per cui gli studenti non sono novelli Edipo di fronte alla Sfin-ge che proteggeva le mura di Tebe è che le fonti storiche non forniscono un'unica risposta corretta, non essendo custodi di una sola verità. Possono invece disvelarne una molteplicità, in funzione delle domande che si deciderà di rivolgere loro. Interrogare le fonti dunque presuppone un atto di libertà dell'interprete, ma questi – per esercitare una scelta consapevole – non può che muovere da una determinata interpretazione del contesto. E ciò – si badi bene – è sempre vero, anche quando l'interpretazione non viene esplicitata. Conviene dunque esplicitarla, specialmente quando la si propone agli studenti. E tanto più chiaramente lo faremo, più l'interpretazione proposta cioè sarà costruita attorno ad un'idea forte, tanto più semplice sarà scegliere le domande da rivolgere alle fonti storiche. Si spiega così la fortuna di un approccio modellizzante⁹, le cui potenzialità peraltro vanno ben al di là della mera utilità didattica. Occorre però intendersi sui termini. Modellizzare non significa infatti effettuare una mera opera di semplificazione; significa piuttosto adottare un determinato punto di vista (determinato e dunque opinabile) e, alla luce di questo, interpretare il contesto per scegliere le domande da rivolgere alle fonti. Proprio il confronto dialettico con gli studenti, peraltro, rappresenta un banco di prova formidabile per testare l'adeguatezza del quadro interpretativo (o del modello se si preferisce), perché nessuno meglio della platea dei discenti è in grado di restituire al docente un quadro limpido

dei punti di forza e dei punti di debolezza della propria riflessione. Ciò naturalmente presuppone che esista quella relazione virtuosa tra ricerca e didattica, basata sull'idea che il docente sia messo nelle condizioni di poter restituire a lezione gli esiti delle proprie indagini. Sappiamo che non sempre ciò è possibile, ma sappiamo altrettanto bene quanto sia importante tendere all'obiettivo.

Sia consentito concludere, dopo queste brevi considerazioni su metodologia e didattica, con una chiosa consuntiva sulla metodologia della didattica, una crasi utile a chiudere il cerchio di questo ragionamento. Se la storia costituzionale è davvero quel meticcio luogo di incontro di cui si è parlato nelle pagine precedenti, infatti, è piuttosto evidente che la peculiare natura di questo campo di ricerca debba riflettersi anche sul modo di insegnarla. Il che di per sé dovrebbe essere considerazione sufficiente a sconsigliare un approccio didattico alla storia costituzionale di tipo monocorde, che la priverebbe di quella ricchezza sinfonica che ne rappresenta invece la cifra essenziale. Ancora una volta, a venire in evidenza è proprio la questione del linguaggio. Se per studiare la storia costituzionale abbiamo messo a punto un determinato *Sabir*, in definitiva, è in questa stessa lingua franca che siamo chiamati a rivolgerci ai nostri studenti: gli studenti di diritto (ma lo stesso immagino possa accadere e accada negli altri ambiti disciplinari) sono così invitati – e in genere aderiscono all'invito più che vo-

lontieri – ad aprirsi a considerazioni sociologiche, a conoscere la storia politica, ad irrobustire la loro preparazione filosofica. Non solo. Prima che nelle Università italiane si diffondesse il *must* della cosiddetta *didattica innovativa*, nella nostra materia si era già fatto largo l'utilizzo di fonti meno convenzionali ma estremamente utili, come quelle provenienti ad esempio dal mondo delle arti¹⁰. È un primato, credo, che possiamo a buon diritto rivendicare. Tornando alla condivisione delle proprie esperienze, per spiegare ad esempio quanto la società ottocentesca fosse permeata di positivismo filosofico (e per capire dunque quanto autentica e profonda fu la «crisi di fine secolo»¹¹ nella quale sprofondò), nulla più dell'ostentata e per certi versi cieca esibizione di fiducia contenuta nel balletto *Excelsior*¹² mi è parsa adeguata ad esprimerlo. E allo stesso modo, dovendo spiegare agli studenti l'insufficienza del principio di eguaglianza formale, nessuna fonte risulta più efficace delle poche righe con le quali Anatole France, nel suo romanzo *Il giglio rosso*¹³, ne demolisce clamorosamente la portata egualitaria. Sono solo due esempi, in fondo anche piuttosto banali; però testimoniano molto bene le straordinarie potenzialità del nostro *Sabir* e, al tempo stesso, illustrano plasticamente quella che possiamo ritenere la nostra principale vocazione: considerare cioè ogni esperienza costituzionale – per continuare ad adoperare una metafora artistica – non come un bassorilievo, ma come una scultura a tutto tondo.

- ¹ In una prima fase l'attenzione dei cultori del diritto costituzionale è stata infatti comprensibilmente attratta dalle dimensioni più tecniche del problema: per capirsi, quelle inerenti al funzionamento interno degli algoritmi, alle logiche seguite dall'intelligenza artificiale (ammesso sia dato conoscerle appieno), alla trasmissione dei dati, alle responsabilità connesse alla loro gestione. Il che, a pensarci, è abbastanza ovvio, perché si tratta di aspetti indispensabili ad un'adeguata comprensione del fenomeno. È tuttavia ragionevole immaginare che, in un futuro assai prossimo, questi attualissimi processi di trasformazione avranno bisogno di essere ricollocati sulla linea del tempo, nella convinzione che solo contestualizzandoli all'interno delle traiettorie di sviluppo del pensiero costituzionalistico sia possibile maturare un'idea degli scenari futuri che si vanno disegnando.
- ² M. Fioravanti, *Sulla storia costituzionale* in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 29-32.
- ³ Ivi, pp. 29-30.

- ⁴ Ivi, p. 31.
- ⁵ M. Fioravanti, *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999, p.7.
- ⁶ Fioravanti, *Sulla storia costituzionale*, cit., p.30.
- ⁷ Cfr. G. Cifoletti, *La lingua franca barbaresca*, Roma, il Calamo, 2011².
- ⁸ Sull'impatto dei Corsari sulle coste italiane e sulle testimonianze notarili giunteci al proposito, con particolare riguardo alle procedure di riscatto dei prigionieri, si veda l'interessante volume *Corsari e riscatto dei Captivi*, Milano, Giuffrè, 2010, a cura di V. Piergiovanni.
- ⁹ L'esempio più mirabile di questo approccio resta, a mio parere, il volume di M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2014, poi successivamente ampliato in Id., *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali, le forme di governo, le Costituzioni del Novecento*, Torino, Giappichelli, 2021.
- ¹⁰ Non è un caso che – nelle Scuole di Giurisprudenza – siano stati gli storici del diritto i primi a frequentare con una certa assiduità quel nuovo spazio di ri-

cerca che, nato dall'espressione anglosassone *Law and Literature*, si è poi espansa in un più generale *Law and Art*, e che adesso trova anche un eccellente riferimento editoriale nella Rivista *LawArt. Rivista di Diritto, Arte e Storia*, nata nel 2020 e pubblicata da Giuffrè e disponibile online in *open access*.

- ¹¹ Il riferimento è ovviamente a L. Mangoni, *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia tra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985.
- ¹² Excelsior è un "gran ballo" scritto da Luigi Manzotti su musiche di Romualdo Marengo che debuttò alla Scala di Milano nel febbraio 1881. Sull'autore, si veda C. Celi, *Luigi Manzotti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, vol.69 (2007), ora disponibile anche online.
- ¹³ A. France, *Le lys rouge*, Calmann-Lévy, Paris, 1894.